

ANNO 2000

**Rapporto del Governo Italiano sulle Convenzioni n. 97
"lavoratori migranti" e n. 143/1975 sui "lavoratori migranti –
disposizioni complementari".**

Conv 143-1975

A seguito del varo della legge 28/2/1990 n. 39 "Legge Martelli" -che doveva costituire soltanto il primo passo di un'intelaiatura giuridica complessiva della materia- per lunghi anni c'è stata la mancanza di una legislazione organica sull'immigrazione.

Tale situazione, ha comportato delle perplessità in ordine all'adesione dell'Italia alla Convenzione ONU del 18/12/1990, la quale ha inteso definire degli ambiti di tutela molto dettagliati della condizione giuridica del lavoratore migrante, vincolanti per gli stati membri non solo a livello di principi.

Le ragioni impeditive di coerenza e di compatibilità del quadro normativo interno rispetto agli obblighi internazionali sono state definitivamente superate con l'entrata in vigore della nuova legge 6/3/1998 n. 40 sull'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, poi confluita nel D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 - la quale disciplina tra l'altro l'ingresso ed il soggiorno in Italia per motivi di lavoro dei cittadini non appartenenti all'U.E., delineando una specifica regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nonché a carattere stagionale.

La nuova legge sull'immigrazione opera in un quadro complessivo che presuppone appropriate verifiche di compatibilità del numero di accessi con le potenzialità di inserimento sul mercato del lavoro nell'ambito di una politica migratoria di più ampia portata.

Successivamente, con D.P.R. 31/8/1999 n. 394 è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione della legge.

La nuova legge italiana sull'immigrazione muove da un approccio alla tematica della migrazione e della condizione del lavoratore migrante basato sui seguenti aspetti fondamentali:

- a) L'attribuzione di un nucleo di diritti fondamentali a tutti i lavoratori migranti e dunque anche a quelli che si trovino in condizione di irregolarità;
- b) La considerazione del lavoratore migrante non come persona avulsa da un contesto di relazioni umane e definita secondo una logica esclusivamente basata sull'utilità economica, bensì come entità sociale, coinvolto in legami di natura familiare che devono essere tenuti in considerazione nel paese di arrivo.
- c) La promozione di una politica di integrazione per gli immigrati regolari fondata sul principio di parità di trattamento e sulla previsione di specifiche azioni positive, alla ricerca di un giusto equilibrio tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale.

Sulla condizione dei lavoratori irregolari, giova ricordare che una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, fin dagli anni 60 aveva già riconosciuto l'applicazione del principio di uguaglianza allo straniero, anche irregolare, limitatamente all'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo così come identificati in conformità dell'ordinamento internazionale.

Ciò nonostante, per lunghi anni, non si era andati al di là di mere affermazioni di principio, per cui solo di recente, prima del varo della normativa organica sull'immigrazione, importanti diritti fondamentali della persona sono stati resi ufficialmente accessibili anche agli stranieri irregolari, come quello all'istruzione obbligatoria ovvero alle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali e di tutela della maternità e gli interventi di medicina preventiva.

Tuttavia si trattava di aspetti disciplinati sulla base di provvedimenti amministrativi, ordinanze, circolari ministeriali, sempre comunque revocabili a discrezionalità dell'esecutivo.

Solo con la legge n. 40/1998, queste previsioni sono assunte al rango di vere e proprie norme giuridiche che soddisfano appieno gli standard fissati dalle Convenzioni n. 97/1949 e 143/1975.

La legge 40/1998 ha profondamente innovato la legislazione in materia di immigrazione proponendosi come normativa organica, che non si limita a trattare gli aspetti dell'ingresso e del soggiorno, ma precisa in maniera compiuta i diritti sociali e civili dell'immigrato e gli strumenti volti alla sua integrazione socio culturale.

La politica sociale dell'Italia è finalizzata ad estendere anche agli immigrati regolari la fruizione dei diritti sociali di cui godono i cittadini, prevedendo in aggiunta azioni positive mirate in taluni settori dove la condizione di obiettiva debolezza e vulnerabilità sociale o di diversità culturale degli immigrati può costituire un handicap di partenza e una fonte di disuguaglianza di opportunità.

Una di tali misure è la distinzione tra **permesso di soggiorno** e **carta di soggiorno**, a seconda della durata della permanenza dell'immigrato nel paese.

A tale distinzione di titolo di soggiorno corrispondono diversi livelli di garanzia di permanenza nel paese e quindi di protezione dal provvedimento espulsivo nonché di partecipazione alla vita pubblica.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia.

La sua durata è quella prevista dal visto di ingresso, nei limiti stabiliti dalla legge in attuazione degli accordi e delle Convenzioni internazionali in vigore.

La durata non può comunque essere:

- a) superiore a tre mesi per visite, affari e turismo;
- b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi per lavoro stagionale che richieda tale estensione;
- c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

- d) superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare;
- e) superiore alla necessità specificatamente documentata, negli altri casi previsti dalla legge o dal regolamento di attuazione.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi e che dimostra di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

Il rilascio della Carta di soggiorno non può avvenire in presenza di un provvedimento giudiziario anche se per delitti di modesta entità (art. 380 e 381 c.p.p.) ed è sempre revocabile in caso di condanna anche non definitiva per uno di questi delitti.

Inoltre, i diritti civili di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative per i titolari di carta di soggiorno, non hanno potuto trovare collocazione nella legge di riforma perché non ritenuti conciliabili con l'articolo 48 della Costituzione che li riserva ai soli cittadini.

Considerato che la carta di soggiorno si consegue dopo cinque anni di residenza regolare, appaiono di decisiva importanza le regole che presiedono al rinnovo del permesso di soggiorno, la cui durata, in caso di permessi di lavoro è di norma biennale. Tale disciplina è contenuta nel regolamento attuativo, che tiene conto di due disposizioni che nel testo legislativo fanno riferimento agli elementi della subordinazione e dell'autosufficienza economica dell'immigrato contenuti nell'art. 6.5 del T.U., che stabilisce la possibilità di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno tra cui vi è anche quello del reddito, così come anche l'articolo 22.9 che afferma che in caso di perdita del posto di lavoro, lo straniero ha diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, per un periodo non inferiore ad un anno.

Le norme sopramenzionate, corrispondono formalmente agli standard internazionali in materia con riferimento all'art. 8 della Convenzione 143 che stabilisce che la perdita del posto di lavoro non debba implicare l'automatica revoca del permesso di soggiorno del lavoratore migrante e che ad esso debba essere concesso un tempo minimo per trovare una nuova occupazione.

Il periodo di tempo fissato dalla legislazione italiana per tale fine, è più ampio rispetto al principio stabilito dalla Commissione di Esperti dell'OIL idoneo a soddisfare le esigenze della disciplina convenzionale.

Tuttavia, alla luce della situazione del mercato del lavoro in Italia, caratterizzata da una significativa incidenza del settore informale (lavoro nero), nel quale opera la mano d'opera meno protetta e qualificata tra cui quella immigrata, un'applicazione rigida e sistematica della norma, che

non dia spazio ad esempio all'autocertificazione dei rapporti di lavoro "irregolari o informali" come già effettuato ai tempi della legge "Martelli", potrebbe condurre al mancato rinnovo dei permessi di soggiorno di un gran numero di immigrati e creare così un nuovo significativo bacino di clandestinità che il Governo ha inteso ridurre con l'approvazione delle norme transitorie di regolarizzazione.

L'art. 22 del T.U. comma 9 stabilisce che la perdita del posto di lavoro, non costituisce motivo per privare il lavoratore straniero i suoi familiari regolarmente soggiornanti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro viene iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per non meno di un anno.

In sostanza la legislazione italiana, attribuisce un nucleo di diritti fondamentali, essenziali ed irrinunciabili a tutti i cittadini migranti e dunque anche a quelli che si trovano in situazione di irregolarità.

A tali diritti essenziali sono aggiunti per i regolari i diritti nel campo economico, sociale e culturale fondati sul principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali e sulla previsione di azioni positive, alla ricerca di un giusto equilibrio tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale.

Il sistema etico-politico di riferimento in materia di politiche sociali a favore dell'integrazione degli immigrati nella società italiana che si può desumere dall'impianto normativo della nuova legge oltre ad estendere agli immigrati il diritto alla fruizione dei diritti sociali di cui godono i cittadini, prevede in aggiunta interventi specifici (nella scuola attraverso i mediatori culturali o le attività di sostegno all'apprendimento linguistico, nelle politiche abitative mediante l'accesso a speciali programmi definiti da agenzie sociali che operano nel mercato dell'intermediazione nel mercato della locazione).

La nuova legge ha previsto la parità tra immigrati con permesso di soggiorno della durata di almeno anno e cittadini nell'iscrizione al servizio sanitario, nell'accesso ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'assistenza sociale, ivi incluso l'accesso alle provvidenze relative alle situazioni di invalidità civile e all'assegno sociale, in precedenza prerogativa dei soli cittadini italiani, comunitari e dei rifugiati politici.

In materia di interventi di politica sociale, diretti a garantire ai lavoratori stranieri il godimento dei benefici sociali accordati ai nazionali, giova altresì ricordare che la legge finanziaria per l'anno 2000 n.488/1999, ha esteso alle donne straniere residenti in Italia e titolari di carta di soggiorno la possibilità di richiedere l'assegno di maternità previsto per le donne italiane dalla legge 448/98.

Per quel che riguarda le misure dirette a preservare l'identità nazionale ed etnica dei lavoratori stranieri: l'art. 38 del T.U. abbina all'attivazione di corsi per l'apprendimento della lingua italiana la necessità

di favorire iniziative volte alla tutela della lingua e della cultura di origine e la realizzazione di attività interculturali nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali.

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del T.U. le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno istituito una Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, preposta all'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati e nei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'art. 3 comma 6 del T.U. con compiti di analisi delle esigenze e degli interventi a livello locale.

In linea con tali principi si può menzionare la sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98 la quale ha definitivamente chiarito che il legislatore italiano con la nuova disciplina sull'immigrazione ha voluto andare ancora più in là rispetto agli standard di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità nell'accesso all'occupazione dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti di cui all'art. 8 della Convenzione OIL 143, stabilendo per gli stranieri extracomunitari la garanzia del godimento dei diritti in materia civile in condizione di piena uguaglianza con i cittadini italiani. Nella fattispecie, a giudizio della Corte, con l'entrata in vigore del nuovo assetto normativo, era da ritenersi pienamente applicabile nei confronti degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti invalidi civili la disciplina sul collocamento obbligatorio prevista dalla legge 482/1968, che costituisce una forma di intervento promozionale all'accesso al diritto al lavoro di particolari categorie svantaggiate per effetto di handicap fisici e psichici.

La considerazione del migrante come persona e soggetto sociale, fruitore di una serie di diritti che ne salvaguardino la complessità della personalità e della dignità umana e non come semplice entità economica, trova altresì espressione nella portata estremamente aperta e garantista della disciplina del ricongiungimento familiare (art. 29 e 30 D.Lgs. n. 286/98) sia per quanto concerne la sfera dei beneficiari, sia nelle modalità procedurali per l'esercizio concreto del diritto, sia per la previsione di ricorso in sede giurisdizionale (il rimando al giudice civile anziché a quello amministrativo sottolinea la natura di diritto soggettivo che si è voluto assegnare alla coesione familiare dell'immigrato).

I parenti per i quali lo straniero soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento sono: coniuge, figli minori a carico, genitori a carico e parenti entro il terzo grado, a carico e inabili al lavoro.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, è consentito l'ingresso per il ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia del genitore naturale che entro un anno dall'ingresso deve dimostrare il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito.

Le quote di ingresso degli stranieri sono fissate fornite con apposito Decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni fornite in modo articolato per qualifiche e mansioni dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale circa l'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e

regionale, nonché del numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'U.E. iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del T.U.

I decreti in argomento possono assegnare delle quote di ingresso agli Stati, non appartenenti all'U.E., con i quali siano stati conclusi accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e alle procedure di ammissione.

Saranno così privilegiati negli ingressi i lavoratori di Stati con i quali, essendosi conclusi specifici accordi, sarà consentita una gestione rigida senza più quelle problematiche scaturenti da ingressi e reingressi. Tali intese per l'Italia e gli Stati non appartenenti all'U.E., potranno prevedere altresì specifici accordi riguardo ai flussi relativi al lavoro stagionale.

Si tende in tal modo a non consentire ingressi di lavoratori con qualifiche o mansioni di stranieri già iscritti nelle liste di disoccupazione, delegando così il Ministero del Lavoro il compito di monitoraggio, ricerca e statistica.

L'art. 19 prevede infine l'istituzione di una anagrafe comunale informatizzata ove affluiranno le iscrizioni nelle liste di prenotazione provenienti da lavoratori di paesi con i quali siano state raggiunte intese o accordi bilaterali in ordine alla previsione di liste speciali per lavoratori stranieri che intendono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale.

Nella nuova anagrafe verranno formate le graduatorie dei richiedenti, in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di prenotazione, del settore del mercato del lavoro richiesto e delle qualifiche professionali.

Le graduatorie così formate saranno utilizzate dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni al lavoro.

Il **D.L. 489/1995** ha introdotto nuove disposizioni in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari.

I casi di espulsione sono i seguenti:

- a. Espulsione come misura di sicurezza che si ha nei confronti dello straniero già condannato per uno dei delitti previsti dagli art. 380 e 381 del c. p. p. (arresto obbligatorio in flagranza; arresto facoltativo in flagranza) o che in ordine a tali reati abbia già patteggiato la pena e che sia giudicato socialmente pericoloso.
- b. Espulsione come misura di prevenzione, che si applica nei confronti degli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 1423/1956. Tale misura è disposta dal Pretore del luogo in cui la persona si trova, su richiesta del P.M. al quale la particolare situazione del soggetto viene segnalata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il predetto tipo di espulsione può essere disposto qualora vi siano concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

- c. Espulsione che si applica a richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del Pubblico Ministero o a richiesta dello stesso P.M. con provvedimento del Giudice, nei casi in cui lo straniero sia stato arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati diversi da quelli di particolare gravità, specificatamente indicati dall'art. 407 c.2 lett.a) nn. Da 1 a 6 del c.p.p. Tale tipo di espulsione è attuabile anche in tutti i casi in cui lo straniero sia stato condannato, per reati non colposi, con sentenza passata in giudicato a una pena che non superi i tre anni di reclusione. L'ordinanza che dispone la misura è sempre impugnabile con ricorso per Cassazione.
- d. Espulsione per motivi di sicurezza disposta dal Ministro dell'Interno con Decreto Motivato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
- e. Provvedimento amministrativo di espulsione che si applica nei confronti dello straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare.

L'espulsione, disposta dal Prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro 10 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento è impugnabile davanti al T.A.R. competente per territorio in termini abbreviati (10 giorni dal deposito del ricorso).

La proposizione insieme al ricorso della domanda incidentale di sospensione del provvedimento, ha un effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento di espulsione fino alla decisione dell'istanza medesima.

L'articolo 7 sexies introduce delle norme generali sull'espulsione, sulla durata della medesima (sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone) e sulle modalità di esecuzione.

In particolare il comma 5 prevede che, nei casi in cui ai fini dell'esecuzione dell'espulsione occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero occorre acquisire documenti o visti, e inoltre nei casi in cui vi sia pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'Autorità giudiziaria può disporre la misura dell'obbligo di dimora presso una delle strutture indicate tra quelle individuate dal Ministro dell'Interno con propri Decreti da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Contro il provvedimento che dispone tale misura, è ammesso ricorso per riesame il comma sei prevede che in via transitoria, fino a quando non saranno individuate le suddette strutture, e comunque nei casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, il Questore possa rilasciare allo straniero un provvedimento provvisorio di identificazione di validità non superiore a trenta giorni, imponendogli l'obbligo di pari durata di presentazione presso un ufficio di polizia.

E' previsto come reato punibile con la reclusione fino ad un anno il comportamento dello straniero che viola quanto disposto dai commi 5 e 6.

Infine il comma 10 dispone che non possono essere sottoposti ad espulsione gli stranieri minori di anni 16, quelli regolarmente presenti in Italia da almeno 5 anni, quelli che vivono con parenti di nazionalità italiana entro il IV grado ed infine le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

Per l'anno 2000 il D. P. C. M. 8/2/2000 ha stabilito l'ammissione in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 63.000 persone.

Nell'ambito di tale quota massima è consentito l'ingresso in Italia per lavoro subordinato e autonomo di 30.000 lavoratori così ripartiti:

- a) 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi paese non comunitario con esclusione dei paesi di cui all'art.3.
- b) 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi paese non comunitario con esclusione dei paesi di cui all'art. 3.

Da ultimo si segnala che l'ordinamento italiano prevede le seguenti **misure sanzionatorie al fine di combattere l'impiego illegale dei lavoratori migranti:**

- a) il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da due a sei milioni di lire;
- b) Analoga sanzione si applica per le medesime ipotesi anche allorché la violazione riguardi lavoratori stagionali;
- c) Il datore di lavoro che assuma lavoratori extracomunitari che ometta o ne ritardi la comunicazione (entro 5 giorni) alla sezione di collocamento è punito con la sanzione da £ 500.000 a £. 3.000.000 per ogni lavoratore interessato.
- d) Il datore di lavoro che non abbia comunicato all'autorità locale di pubblica sicurezza l'assunzione di un extracomunitario è punito con

l'ammenda fino a £ 1.200.000 e con l'arresto fino a sei mesi. (art.665 c.p.).

Si tratta di un'ipotesi sanzionatoria completamente nuova per il datore di lavoro, in questo caso unico soggetto destinatario della sanzione stessa.

A carico del datore di lavoro non sono però previste sanzioni per l'eventuale irregolare procedura di assunzione collegata all'assunzione.

Devono pertanto ritenersi applicabili in tale ipotesi le normali sanzioni amministrative previste per il collocamento ordinario.

L'articolo 12 del T.U. stabilisce pene severe (reclusione fino a tre anni e una multa fino a trenta milioni di lire) per chiunque favorisca l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato, queste pene sono aumentate se il fatto è commesso a fini di lucro, ma non è prevista alcuna aggravante specifica per il caso in cui l'ingresso sia finalizzato all'impiego illegale.

Per quanto riguarda la materia previdenziale, in caso di rimpatrio, il lavoratore (o la lavoratrice) extracomunitario, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lasciano in territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5% annuo.

Ai lavoratori/lavoratrici stagionali si applicano le norme di previdenza e assistenza obbligatoria (assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità). A tali lavoratori non sono erogati l'assegno per il nucleo familiare e l'assicurazione contro la disoccupazione.

In materia di assistenza sanitaria è previsto l'obbligo d'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (a parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine italiane per quanto riguarda l'obbligo contributivo e l'assistenza erogata anche in caso di gravidanza), delle straniere che hanno in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o sono iscritte nelle liste di collocamento oppure che sono regolarmente soggiornanti in Italia per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per attesa adozione o affidamento o per acquisto della cittadinanza italiana; in tali casi l'assistenza sanitaria è valida anche per i familiari regolari a carico.

ALLEGATI :

Legge 40/1998;

D. L. gs.286/98;

D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;

**D.P.C.M. 8 febbraio 2000;
indagine istat sulla presenza degli stranieri in Italia.
Artt. 380 e 381 c.p.p.**